



Camera dei Deputati

XVIII Legislatura

V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione

Osservazioni di Confartigianato Imprese

AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Roma, 27 maggio 2020

Premessa

Il **Decreto Rilancio** contiene una vasta serie di misure che corrispondono ai filoni di intervento sollecitati da Confartigianato fin dai primi giorni di marzo. Si dà sostegno a imprese, lavoratori, famiglie per far fronte ai danni molto gravi provocati dalle chiusure delle attività per contenere l'epidemia da Covid19, integrando i primi interventi disposti con i Decreti 'Cura Italia' e 'Liquidità'.

Appare, infatti, del tutto evidente che i danni provocati dall'epidemia sono molto gravi ed è doveroso riconoscere in premessa che pensare di far fronte a tutti appare come una missione impossibile. Il decreto "Rilancio" integra comunque una prima serie di interventi già disposti con il "Cura Italia" e il "Liquidità", molti dei quali indirizzati alle piccole imprese:

- lo spostamento dei versamenti di tributi e contributi dalla originaria scadenza di marzo, aprile, maggio al settembre p.v.;
- la copertura di ulteriori 5+4 settimane di sospensione dal lavoro per i dipendenti con quasi un miliardo di dotazione a FSBA;
- l'indennità per i lavoratori autonomi anche per il mese di aprile;
- i contributi a fondo perduto per il ristoro della perdita di fatturato del mese di aprile;
- un parziale rimborso dei costi di affitto degli immobili strumentali per i mesi di marzo, aprile, maggio;
- una riduzione del costo della bolletta elettrica per i mesi di marzo, aprile, maggio;
- un parziale rimborso per i costi sostenuti per la sicurezza in azienda;
- l'esenzione del versamento IRAP per il saldo 2019 e il primo acconto 2020.

Tutti questi interventi sono tra loro cumulabili e consentono, pertanto, di dare almeno parziali risposte alle principali esigenze manifestate dalle imprese per affrontare l'emergenza.

Cercando di inserire il provvedimento in oggetto nel quadro delle misure complessive del Governo, diamo atto che, dalla dichiarazione dello stato di emergenza "COVID-19", il Governo ha adottato una serie di provvedimenti che hanno accompagnato lo svolgersi della crisi, a partire dal primo decreto, dedicato ad affrontare i temi di prima emergenza, per affrontare successivamente il capitolo "liquidità", sino ad arrivare a questo provvedimento ultimo che, sia pure sotto il titolo di "DL Rilancio", è ancora in gran parte legato ad affrontare tematiche contingenti riferite alla difficile fase della cessazione del *lockdown* e della riapertura delle attività economiche. Peccato che per molti interventi l'intervallo tra il dire e il fare ne abbia mortificato l'efficacia.

Le sfide del difficile contesto economico

Il *lockdown* reso necessario per fronteggiare l'emergenza sanitaria ha determinato una perdita di 6,9 punti di PIL, che ha contribuito all'85% della caduta complessiva del prodotto interno lordo prevista per quest'anno, come documentato nel DEF 2020. Gli effetti della crisi in atto sui ricavi delle micro e piccole imprese (MPI) – a cui si riferisce il 65,7% dell'occupazione delle imprese italiane - appaiono di ampiezza straordinaria. Secondo i dati di nostre recenti rilevazioni su oltre 4 mila imprese, elaborati in uno scenario di recupero che si completa a fine anno, la crisi Covid-19 determinerebbe una riduzione del 25,3% delle vendite del 2020 delle MPI (al netto del commercio) rispetto a quelle dell'anno precedente, in valore assoluto pari a minori ricavi nell'anno per 197 miliardi di euro. Il persistere di debolezze sul lato della domanda rende più incerta la ripresa nel 2021. L'estensione del contagio ad altri paesi, associata all'interruzione delle produzioni e delle relazioni commerciali, sta determinando violente cadute della **domanda estera**: l'export è previsto in flessione del 14,4%, interessando – direttamente e indirettamente – le MPI: l'Italia, infatti, è il primo paese dell'Ue, davanti alla Germania, per occupazione manifatturiera nelle imprese con meno di 50 addetti, ed è leader nell'Unione per export diretto delle MPI.

La recessione in atto determina pesanti conseguenze sul mercato del lavoro. Secondo lo scenario tendenziale contenuto nel DEF 2020, per quest'anno l'**occupazione**, valutata in unità standard di lavoro, cade del 6,5%, con un recupero solo parziale (+3,4%) nel 2021. Più severe le previsioni di primavera della Commissione Europea pubblicate lo scorso 6 maggio che, per quest'anno, segnano una flessione dell'occupazione del 7,5%, con un recupero del 5,5% per il 2021. Sempre secondo il DEF 2020 gli occupati, valutati secondo la rilevazione continua forza lavoro, scenderebbero quest'anno del 2,1%, per poi risalire dell'1% nel 2021. Con cali dell'occupazione di queste intensità sono a rischio oltre 650 mila addetti nelle MPI della manifattura, delle costruzioni e dei servizi non commerciali.

Come avvenuto in precedenti fasi recessive, la crisi Covid-19 associa al calo degli investimenti una diminuzione del tasso di crescita delle imprese. L'analisi dei più recenti **flussi di nati-mortalità delle imprese** evidenzia gli effetti della recessione in corso: nel bimestre marzo-aprile la nati-mortalità di impresa passa da un contributo positivo di 15.293 imprese nel 2019 ad un saldo negativo di 1.646 imprese nel 2020; in media nei precedenti dieci anni il saldo iscritte-cessate era stato positivo per 19.242 unità.

Per contrastare in modo efficace la recessione da Covid-19, gli interventi di politica fiscale contenuti nel decreto in esame, oltre a concentrare le risorse su lavoro e imprese, dovranno essere in grado di dispiegare i propri **effetti in modo efficace e in tempi rapidi**. Nutriamo dubbi sulla semplicità di accesso ad interventi distribuiti in 266 articoli e che prevedono decine di

ulteriori decreti attuativi: l'allungamento dei tempi di concretizzazione degli interventi depotenzierebbe l'effetto anticiclico della manovra, aumentando il grado di incertezza.

Il futuro del Paese, in questa difficile crisi, è affidato alla capacità di difendere il lavoro delle imprese, al rafforzamento delle **aspettative degli imprenditori**, sulla base delle quali si parametrizza la domanda di lavoro e quella per investimenti. Non possiamo permetterci di deteriorare ulteriormente le aspettative delle imprese con interventi che aumentano il già elevato grado di incertezza indotto dalla crisi da coronavirus. Per bilanciare una riduzione prevista degli investimenti del 12,3%, appare necessario dare la massima efficacia alle detrazioni fiscali per gli interventi in edilizia previsti nel Decreto in esame: è in tal prospettiva che va ampliato lo spettro degli interventi che beneficiano dell'incentivo fiscale, offrendo la massima semplificazione nell'utilizzo.

Appare necessario rafforzare le risorse per il **sostegno finanziario delle imprese**. A seguito delle difficoltà di accesso ai prestiti garantiti nella fase iniziale, evidenziate in più occasioni da Confartigianato, tra il 17 marzo e il 5 maggio gli importi finanziati per le domande al Fondo garanzia sono state pari a 5,6 miliardi di euro; nell'arco delle due settimane successive, dal 6 al 19 maggio 2020, tale importo è più che raddoppiato (+134%), arrivando a 13,1 miliardi di euro.

L'ampia caduta dei ricavi sofferta dalle MPI e le prospettive di una lenta ripartenza, appesantita dal deterioramento delle aspettative dei consumatori sui redditi futuri, rende opportuno un **potenziamento del contributo a fondo perduto**, per evitare che salga in modo insostenibile la quota di imprese che mettono a rischio la continuità aziendale o che riducono il personale in forza alla scadenza della copertura degli ammortizzatori sociali. Se venisse compromessa la tenuta del sistema delle imprese si aprirebbe anche una grave crisi sociale.

Tale potenziamento appare necessario anche per mantenere la competitività internazionale, come risulta evidente nel **confronto con la Germania per gli interventi sulle imprese**. I più recenti dati macroeconomici e congiunturali delineano una crisi da Covid-19 più attutita per l'economia tedesca. Il PIL tedesco nel primo trimestre del 2020 scende del 2,2% a fronte del -3,8% dell'Eurozona e del -4,7% dell'Italia. Le previsioni di maggio della Commissione europea indicano nel 2020 un calo dell'occupazione dello 0,9% per la Germania mentre scende del 4,7% in Eurozona e, come abbiamo visto sopra, flette del 7,5% in Italia. Tali divari sottendono, oltre a differenze nella diffusione del contagio e nella gestione dell'emergenza sanitaria, un diverso grado di espansione delle politiche fiscali: a fronte dell'ampio deficit quest'anno lo stock di debito pubblico in Germania aumenta del 20,9%, un tasso doppio della media dell'Eurozona (10,5%), mentre in Italia sale del 7,6%, la crescita meno accentuata tra i maggiori paesi dell'area a valuta comune. In Germania vi sono 2,1 milioni di micro imprese tedesche in cui lavorano 5,7 milioni di addetti; si tratta di un segmento di imprese più contenuto rispetto ai 3,5 milioni di micro imprese italiane che

danno lavoro a 6,5 milioni di addetti. In Germania il programma di aiuti alle micro imprese arriva ad un volume massimo di 50 miliardi di euro, una scala dimensionale decisamente più ampia di quella disponibile per la nostra economia. In un contesto che vede un utilizzo spinto delle deroghe agli aiuti di stato da parte della Germania, si appesantiscono le condizioni di competitività delle imprese sui mercati esteri: secondo l'ultima rilevazione di Eurostat, le MPI manifatturiere italiane generano un export diretto per 60,1 miliardi di euro, il doppio dei 30,4 miliardi di euro delle MPI tedesche.

In una prospettiva di prolungamento della fase recessiva potrebbero essere necessarie, entro l'anno, **ulteriori risorse del bilancio pubblico**. Sarà probabilmente necessario sia un ulteriore **rafforzamento degli ammortizzatori sociali** sia **interventi di stimolo della domanda per investimenti**, posta del bilancio particolarmente penalizzata nel corso degli ultimi anni. In assenza di un rafforzato flusso di investimenti pubblici diviene più elevato il rischio che la recessione in corso si trasformi in una depressione. I preannunciati prossimi interventi sulla semplificazione potranno generare effetti – concretizzabili in un miglioramento della produttività - solo nel lungo periodo; nel breve periodo è necessario utilizzare la leva fiscale per intensificare i processi di accumulazione di capitale, sia pubblico che privato. In questa prospettiva è importante una rapida definizione delle risorse e delle condizioni di accesso del **Fondo per la ripresa (Recovery Fund)** delineato nel Consiglio europeo dello scorso 23 aprile. L'Italia, lo ricordiamo, pesa per il 17,1% della perdita del PIL nell'UE prevista per il 2020. Applicando tale quota all'ipotizzato importo di 500 miliardi di euro di contributi a fondo perduto a carico del bilancio dell'Unione, l'Italia otterrebbe risorse per circa 86 miliardi di euro da focalizzare per un **piano straordinario di investimenti pubblici**, grazie ai quali incrementare efficacia e qualità dei servizi pubblici, migliorando la produttività delle imprese italiane.

Valutazioni generali sul provvedimento

Nel complesso dei provvedimenti, il giudizio di Confartigianato è un giudizio positivo, legato, in primo luogo, alla scelta di operare con misure orizzontali, senza cedere alla pressione di interventi settoriali. Si tratta di un approccio invocato sin dai primi giorni da Confartigianato che ci ha consentito di avere misure trasversali di diretto impatto sul tessuto produttivo, come la scadenza dei versamenti dei tributi, il finanziamento degli ammortizzatori sociali, i crediti di imposta su diverse componenti di costo delle imprese, le prime misure per la liquidità e, da ultimo, con il provvedimento in oggetto, i contributi in conto capitale, la riduzione dei costi energetici, la riduzione dell'IRAP generalizzata, il potenziamento di eco-bonus e sisma bonus.

Il giudizio positivo, tuttavia, non può che essere accompagnato da una esortazione forte affinché gli interventi adottati possano immediatamente scaricare a terra il loro potenziale con la celerità necessaria, così come le dotazioni finanziarie possano, pur lontane dal coprire interamente i fabbisogni, avere una intensità sufficiente a generare un impatto che consenta al nostro sistema produttivo di reggere e riprendersi.

Misure di sostegno delle imprese

Certamente apprezzabile appare l'intervento – previsto all'art. 30 - volto alla **riduzione del costo delle bollette elettriche**, rinviando ad una determinazione di ARERA l'attenuazione delle componenti fisse in bolletta per tutti i clienti non domestici in bassa tensione, indipendentemente dalla potenza impegnata, rideterminando le tariffe sulla base di una "potenza virtuale" fissata convenzionalmente a 3 Kw.

Si tratta di un importante segnale di attenzione, che va nella direzione giusta più volte auspicata, rappresentando una prima forma di fiscalizzazione di una parte degli oneri generali del sistema elettrico dei quali le Piccole Imprese sono particolarmente gravate. Sotto questo profilo esprimiamo l'auspicio che si voglia considerare l'opportunità di prosecuzione oltre al mese di luglio della misura di un'applicazione selettiva a quei codici Ateco rappresentativi di attività produttive di piccola dimensione, come quelle di servizio alle persone, che pur nella riapertura, stanno subendo difficoltà maggiori a causa della contrazione dei ricavi. Inoltre e più in generale, auspichiamo che l'attuale situazione di emergenza pandemica rappresenti un acceleratore di numerosi processi in atto che vanno dal completamento dell'apertura del mercato elettrico per piccole imprese e famiglie alla riconduzione ad effettività di alcuni costi fissi ad oggi legati a potenze contrattuali anziché effettive, all'utilizzo del sistema informativo integrato per la valutazione delle misure di agevolazione e la prevenzione del fenomeno della morosità di clienti finali ed operatori.

L'articolo 31 – in materia di Rifinanziamento fondi - individua, tra l'altro, la dotazione finanziaria aggiuntiva per il Fondo Centrale di Garanzia, nella misura di 3,95 miliardi di euro, al netto della riserva per le start-up innovative pari a 200 milioni di euro. Il rifinanziamento del Fondo centrale è una misura indispensabile per accompagnare la previsione di rafforzamento del sistema pubblico delle garanzie disposto dal "Decreto Liquidità", le cui stime di operatività, se i tassi di crescita che si registrano negli ultimi giorni rimangono inalterati, produrranno un importante drenaggio di risorse per accantonamento prudenziale. E' auspicabile quindi che la dotazione del Fondo vada incrementata ben oltre la misura adottata nel provvedimento in parola, arrivando, almeno, a raddoppiare le risorse ora stanziare.

Altrettanto positiva è la misura che incrementa la dotazione di risorse del **Fondo per la promozione integrata per il Made in Italy**, istituito dall'art. 72 del Cura Italia con una dotazione di 150 milioni di euro ed in questa sede incrementato di ulteriori 250 milioni.

Le misure adottate dal Decreto Rilancio in materia di rafforzamento patrimoniale delle società di capitali – artt. 26 e 27 - che abbiano subito una riduzione di fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica, rappresentano certamente un capitolo interessante sia per la forma dell'incentivo adottato (credito di imposta pari al 20% dell'investimento in partecipazione) sia per la novità dello strumento del Patrimonio Destinato, attraverso il quale Cassa Depositi e Prestiti può effettuare investimenti per la ricapitalizzazione a sostegno del rilancio economico e produttivo di imprese operanti in settori ritenuti strategici per il Paese.

Si ritiene tuttavia limitativo aver previsto detti strumenti per le ipotesi di fatturati superiori ai 5 milioni di euro, quasi come intervento di complemento a quello adottato per le per le micro e piccole imprese attraverso i contributi a fondo perduto. Riteniamo infatti che il rafforzamento patrimoniale sia una esigenza generalizzata per il mondo produttivo che andrebbe conseguita in generale e non soltanto con riferimento alle *mid-cap*, così come si è intervenuti, con il DL Liquidità, rendendo il Fondo Centrale di Garanzia un intervento generale per tutte le imprese, esteso pertanto anche alle *mid-cap*.

L'articolo 42 istituisce uno specifico nuovo "**Fondo per il trasferimento tecnologico**" con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro destinato alla promozione di iniziative e investimenti volti a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati finalizzata alla realizzazione di progetti di innovazione e di spin-off. Il fondo sarà gestito da ENEA – Agenzia pubblica per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile – che potrà all'uopo costituire una fondazione dedicata. La misura è positiva ma dovrà essere declinata da ENEA con una modalità inclusiva che sia in grado di tener conto, sia per semplicità di intervento, sia per taglio dei progetti, delle realtà imprenditoriali più piccole, soprattutto sul terreno dell'innovazione green e della digitalizzazione.

Positiva la misura prevista dall'art. 243 – **Fondo di sostegno delle attività economiche nelle aree interne** - che incrementa il Fondo per le aree interne di 60 milioni di euro per il 2020 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022, destinato a garantire ai Comuni montani e delle aree interne di intervenire con misure di sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali.

Misure fiscali

Le norme a carattere fiscale contenute nel Decreto legge colgono l'esigenza di dare **un pronto ristoro a quelle imprese** che, più di altre, hanno **sofferto** i negativi effetti **dell'emergenza sanitaria**.

Confartigianato apprezza che la quasi totalità degli interventi siano riservati alle imprese che presentano significativi cali di fatturato rispetto al 2019. Con l'unica eccezione della misura relativa alla non **debenza del saldo IRAP 2019** e del **primo acconto per il 2020** di cui **all'art. 24** del decreto. E' di tutta evidenza che la citata misura, che comporta oneri sul bilancio della Stato per circa 4 miliardi di euro, dovrebbe essere improntata alla logica generale del ristoro che attribuisce risorse a soggetti che, a seguito dell'emergenza sanitaria, hanno subito importanti cali nel fatturato del 2020 rispetto a quello di analoghi periodi del 2019. E non vale l'obiezione che così è più semplice! Ne avremmo di proposte parimenti semplici da avanzare nell'ambito di una necessaria riforma fiscale complessiva !

In materia di contributi a fondo perduto (**art. 25**) si evidenzia la necessità che si dia rapida attuazione allo strumento messo in campo evitando che, ancora una volta, le tortuosità burocratiche facciano la parte da leone allungando i tempi di erogazione dei contributi come pure che **siano aumentate le percentuali di ristoro** previste in relazione ai cali di fatturato e, di conseguenza, incrementato lo stanziamento attualmente stabilito in circa 6 miliardi di euro.

Al fine di accelerare la presentazione delle istanze, va evitato di richiedere agli intermediari abilitati, per poter presentare le citate istanze, per conto dei propri assistiti, di dover essere in possesso della preventiva autorizzazione al cassetto fiscale ovvero ai servizi della fatturazione elettronica. Tale richiesta potrebbe determinare un allungamento nei tempi di presentazione delle istanze in particolar modo per i soggetti in regime forfetario che difficilmente avevano necessità di attribuire le citate deleghe ai loro intermediari.

Si auspica, inoltre, che il modello dell'istanza da presentare all'Agenzia delle entrate, che dovrà essere approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sia il più semplice possibile richiedendo solo gli elementi che sono indispensabili per l'erogazione del contributo. A tal riguardo, sempre nell'ottica della semplificazione, andrebbe evitato, in deroga all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011, di richiedere **l'autocertificazione antimafia** prevista dal comma 9 dell'art. 25 in commento **nei casi in cui l'importo del contributo richiesto sia di importo limitato** (ad esempio, non superiore a 10.000 euro), in tal senso si auspica che la modifica introdotta all'art. 83 del D.lgs. N. 159 del 2011 dall'art. 78, comma 3-quinquies, del DL n. 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 2020 sia applicabile alla fattispecie.

In merito alla riqualificazione energetica e sicurezza sismica, Confartigianato giudica positivo il potenziamento della relativa detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, prevista in misura pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Si ritiene, tuttavia, troppo angusto il perimetro di intervento della norma: tali misure si applicano, infatti, esclusivamente ad interventi "complessi" effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso di interventi di riqualificazione energetica (auspicabilmente tale limitazione andrebbe eliminata e si dovrebbero ammettere alla nuova detrazione gli interventi di riqualificazione energetica anche se eseguiti su immobili diversi dall'abitazione principale), dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

E' evidente che il rafforzamento della misura, finalizzato a dare un forte impulso al settore delle costruzioni e dell'impiantistica, va letto in stretta correlazione con l'articolo 121 che consente ai committenti di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di **crediti di imposta o di sconti sui corrispettivi**, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. **Il potenziamento della possibilità di "trasformare" le detrazioni in crediti d'imposta liberamente cedibili**, senza limitazione di soggetti e di numero delle cessioni, rappresenta, senz'altro, un fatto estremamente positivo che dovrebbe permettere anche a soggetti di ridotte dimensioni di poter operare sul mercato delle ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche. In un'ottica di razionalizzazione **andrebbe unificato in 5 anni il periodo di tempo per il recupero di tutte le detrazioni** per le quali viene ammessa la possibilità di sconto in fattura ovvero di trasformazione della detrazione in credito d'imposta.

Va evidenziato che per quanto concerne gli interventi che permettono una detrazione nella misura del 110% gli **adempimenti burocratici** da porre in essere nei casi in cui il beneficiario della detrazione intenda optare per lo sconto ovvero trasformare la detrazione in un credito d'imposta cedibile sono estremamente pesanti, rischiando di compromettere l'immediata operatività della disposizione:

- **il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.** Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale;
- per gli **interventi di riqualificazione energetica**, l'asseverazione ai tecnici abilitati del rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia

dell'asseverazione va trasmessa esclusivamente per via telematica all'ENEA. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione e le modalità attuative;

- per gli **interventi antisismici**, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati attestano, altresì, la congruità delle spese sostenute.

Si tenga, inoltre, presente che, indipendentemente dalla richiesta di sconto ovvero di trasformazione della detrazione in credito d'imposta, per l'accesso alla detrazione del 110%, **gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti** dai decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel loro complesso, gli interventi di **riqualificazione energetica** devono garantire il miglioramento di **almeno due classi energetiche dell'edificio**, ovvero se non possibile, il **conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica-A.P.E. (articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) ante e post intervento, **rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata**. In tal senso, peraltro, deve essere evidenziato che il rispetto dei requisiti minimi non dovrebbe riguardare gli interventi già progettati e magari già approvati dai condomini, anche se rientranti nel perimetro temporale di applicazione della norma.

In relazione alla maggiorazione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica si segnala che l'aliquota agevolata del 110% si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico contenuti nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al comma 1**. Questa condizione dovrebbe, a nostro avviso, essere corretta in sede di conversione, consentendo ad una casistica più ampia di godere della detrazione del 110% **almeno in relazione all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari**.

Per quanto concerne la possibilità per i contribuenti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è prevista la detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli

interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;

- un credito d'imposta pari all'importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;

va precisato, in relazione alla detrazione del 110%, **che anche in sede di "trasformazione" della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto all'impresa che ha eseguito i lavori**, il credito d'imposta, di cui viene a godere quest'ultima, resta pari alla misura della detrazione accordabile (110%). In tal modo le imprese, specie quelle di più ridotte dimensioni obbligate per motivi di liquidità a cedere il credito ad altri soggetti, resteranno solo in parte incise dagli oneri finanziari connessi all'anticipazione del corrispettivo operato dal cessionario del credito d'imposta che recupererà il medesimo in 5 rate annuali.

Positivo l'intervento - articolo 28 - che introduce **un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile (marzo, aprile e maggio) del canone di locazione di immobili strumentali**, a uso non abitativo, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al 50% nel mese di riferimento. Sempre in tema di canoni di locazione, al fine di evitare, considerata la grave crisi economica determinata a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19, che la mancata percezione dei canoni di affitto relativi ad immobili non abitativi si tramuti in una ingiustificata tassazione degli stessi in capo ai proprietari, **andrebbe allineato il trattamento fiscale della mancata percezione dei canoni non abitativi a quello già previsto per quelli abitativi**. In pratica, in presenza di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento i canoni non percepiti relativi di immobili non ad uso abitativo non devono concorrere a formare il reddito del periodo, al momento della loro eventuale riscossione dovranno essere tassati separatamente.

Confartigianato ritiene **positiva** pure l'introduzione dei **crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) e **per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** (art. 125). Si rappresenta che negli interventi agevolabili per l'adeguamento degli ambienti di lavoro necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID 19, sono compresi anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti

Confartigianato ritiene che sia necessario che l'agevolazione per gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro **non sia applicabile ai soli luoghi aperti al pubblico individuati da un apposito allegato ma, bensì, fruibile da tutti i soggetti che sopportano gli oneri relativi agli interventi elencati nella norma.** Inoltre, considerato che le due misure perseguono la medesima finalità, **andrebbero unificate in un unico corpo normativo** in modo da renderne più agevole la definizione del campo di applicazione ed evitare sovrapposizioni di interventi (l'acquisto delle apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti è, ad esempio, un intervento presente nelle due disposizioni).

L'articolo 123 sopprime, in via definitiva, le c.d. **clausole di salvaguardia** che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono aumenti delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su alcuni prodotti carburanti. Confartigianato valuta positivamente tale superamento che ridarà spazio alla politica economica del Paese: nelle ultime leggi di Bilancio la **sterilizzazione delle citate clausole** ha condizionato in maniera pesantissima l'allocazione delle risorse a discapito, spesso, di quelle per investimento.

Positiva (articolo 126) la **proroga dal 30 giugno al 16 settembre 2020** del termine di **ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi** per effetto del D.L. n. 23 del 2020. L'articolo 127 proroga sempre al **16 settembre 2020 la riscossione dei versamenti sospesi** dal decreto-legge n. 18 del 2020 la cui riscossione doveva, in massima parte, decorrere dal 31 maggio 2020. Si ritiene, però, necessario prevedere la possibilità che i versamenti sospesi possano essere effettuati anche **mediante 12 rate mensili** a decorrere sempre dal 16 settembre 2020 in luogo delle attuali quattro.

E' del tutto evidente, inoltre, che sarà pressoché impossibile **rispettare il termine per i versamenti delle imposte a saldo ed in acconto risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2019.** A tal riguardo si ritiene necessario prevedere una **proroga dei citati versamenti a settembre 2020** come avvenuto, peraltro, lo scorso anno in relazione ai soggetti per i quali erano applicabili gli ISA.

In tema di **ISA**, l'art. 148, prevede una specifica attività di SOSE nella definizione degli indicatori applicabili al periodo d'imposta 2020 al fine di renderli aderenti alla realtà economica fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria. Il comma 2 interviene sulle modalità di utilizzo degli ISA al periodo d'imposta 2018. In relazione all'utilizzo degli ISA per il periodo d'imposta 2020 si valuta insufficiente l'attuale formulazione e si ritiene necessario introdurre, in relazione al periodo d'imposta 2020, la sospensione dell'operatività del comma 14 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017, che richiede all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, di **tenere conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici sintetici di**

affidabilità fiscale raggiunto nel citato periodo di imposta 2020. Si è dell'avviso, infatti, che il periodo di imposta 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, debba essere considerato come un periodo straordinario di "non normale svolgimento delle attività".

Si sollecitano, inoltre, una serie di misure necessarie a ridurre il peso burocratico che grava sulle imprese ma, ancor di più, atte ad **incrementare la liquidità**: la scarsa liquidità rappresenta, peraltro, in questo momento, una delle maggiori criticità per il sistema imprenditoriale.

In particolare, si evidenzia che la straordinarietà del momento, unitamente all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, deve portare all'**abrogazione di adempimenti divenuti ridondanti e che sottraggono liquidità alle imprese** (ad esempio, il regime dello *split payment* e del *reverse charge*), nonché alla **riduzione dall'8% al 2% della ritenuta applicata sui bonifici che danno diritto a detrazioni d'imposta.**

La capacità di cogliere attraverso i flussi telematici la formazione di basi imponibili e, coerentemente, le relative imposte, dovrebbe, inoltre, **consentire l'innalzamento, da 5.000 euro a 50.000 euro, del limite che rende obbligatoria l'apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA.**

Misure in materia di lavoro e ammortizzatori sociali

La gravissima recessione in atto determina pesanti conseguenze **sul mercato del lavoro e sui livelli occupazionali.**

A fronte di un grado di incertezza del tutto straordinaria legata alla riattivazione degli input di domanda, le imprese necessitano di una rilevante flessibilità. Per tale ragione è necessario assicurare le condizioni per una rapida ripresa eliminando stabilmente i vincoli e le limitazioni agli strumenti di buona flessibilità. Ci riferiamo, in particolare, **ai contratti a termine**, per consentire alle imprese, da un lato, di non disperdere il patrimonio di professionalità esistente e dall'altro di ricorrere alla forza lavoro necessaria per affrontare la fase di riavvio delle attività produttive in ragione di una domanda di beni e servizi che sarà necessariamente variabile e del tutto imprevedibile nelle fluttuazioni.

A tale riguardo, si osserva che il regime di a-causalità introdotto, che opera con riferimento ad un limitato arco temporale (30 agosto) e solo in relazione ad una specifica tipologia di contratti, ossia quelli in essere al 23 febbraio 2020, è del tutto insufficiente.

Se realmente la finalità della norma (art. 93) è quella di far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dalla situazione emergenziale, **occorre eliminare stabilmente l'obbligo di indicare la causale** per tutti i contratti a termine.

In ogni caso, in merito al periodo di vigenza del nuovo regime di a-causalità è necessario chiarire in sede di conversione che la data del 30 agosto, indicata dall'articolo 93, deve essere considerata come data ultima entro la quale procedere alla proroga o al rinnovo del contratto, che potrà quindi anche raggiungere la durata massima prevista, e non invece come data entro la quale il contratto, rinnovato o prorogato, deve giungere a scadenza, come ha già precisato il Ministero del lavoro in una FAQ.

Ciò consentirebbe non solo di preservare i livelli occupazionali ma anche di incentivare nuove assunzioni permettendo alle imprese di modulare la forza lavoro alle imprevedibili fluttuazioni della domanda.

Si sottolinea, inoltre, che l'intervento sul regime delle causali dovrà essere accompagnato dall'**eliminazione del contributo addizionale** previsto in occasione di ciascun **rinnovo**, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96. Mantenere un tale costo a carico delle imprese significherebbe esporle a perdita di produttività e competitività, con il rischio di determinare un'ulteriore contrazione dell'occupazione piuttosto che una sua ripresa.

E', infine, fondamentale garantire alle imprese un quadro di norme chiaro e semplificato nella sua fase applicativa e che non le esponga a problemi interpretativi, evitando le stesse incertezze che seguirono all'entrata in vigore del Decreto Dignità.

Infine, si sottolinea la necessità di individuare, in sede di conversione del decreto, un'adeguata soluzione alla sfasatura temporale tra i periodi di fruizione degli strumenti di sostegno al reddito ed **il divieto per le imprese di procedere fino al 17 agosto a licenziamenti per motivi economici**. Il mancato allineamento tra le due misure rischia, infatti, di incidere profondamente nelle strategie imprenditoriali, a maggior ragione in un contesto di domanda di beni e servizi ancora incerto, ponendo totalmente a carico delle imprese l'onere di mantenere i livelli occupazionali e di sostenere i relativi costi.

Per quanto concerne **gli ammortizzatori sociali**, oltre all'incremento delle settimane, che passano da 9 a 14, con un ulteriore blocco aggiuntivo di 4 settimane dal 1° settembre 2020, va positivamente valutato, all'art. 68, l'incremento dello stanziamento per il Fondo FSBA, che gestisce le sospensioni dal lavoro per le imprese artigiane. La dotazione finanziaria complessiva stabilita per FSBA e per l'altro Fondo di solidarietà bilaterale (riguardante il lavoro in somministrazione) è

passata da 80 a 1100 milioni. Tuttavia, si segnala che lo stanziamento appare insufficiente rispetto alla mole di domande di sospensione ricevute da FSBA.

E' inoltre fondamentale che il trasferimento delle risorse al Fondo avvenga celermente, in modo da consentire di effettuare i pagamenti con la massima tempestività.

Positivo è anche l'inserimento di FSBA nell'ulteriore finanziamento per gli ammortizzatori sociali, pari a complessivi 2740,8 milioni, stanziati a coperture delle ultime 4 settimane di sospensione dal lavoro.

Irrisolto, infine, è ancora il tema della responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui un proprio dipendente contragga il virus. Finora è intervenuto l'Inail con un recente chiarimento fornito con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 che cerca di circoscrivere le responsabilità del datore di lavoro ai soli casi di accertata violazione – dolosa o colposa – dei protocolli di sicurezza e delle linee guida nazionali e regionali anti-contagio su Covid-19, ma che non appare convincente né sul punto della presunzione semplice di infortunio, né sull'azione di regresso.

Permane, quindi, la necessità di una norma di legge chiara ed inequivoca che tuteli il datore di lavoro da ingiustificate responsabilità penali (il processo è esso stesso una pena, citando Carnelutti, ed è quindi inaccettabile l'argomentazione che in sede penale l'onere della prova è a carico del Pubblico Ministero) e civili (si pensi, ad es., al tema dell'azione del lavoratore nei confronti del datore per danno differenziale, che potrebbe determinare richieste di risarcimento anche molto elevate).

E l'art. 29-bis del DL Liquidità, nel prevedere che ai fini della tutela contro il rischio di contagio COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo 24 aprile 2020 e negli altri protocolli di cui all'art. 1, comma 14, del DL n. 33/2020, non fa altro che ribadire la situazione attuale, ricordata dall'Inail nella citata circolare n. 22. E' infatti pacifico che l'articolo 2087 del Codice Civile non sostanzi in linea teorica alcuna "responsabilità oggettiva" del datore di lavoro, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza.

Non è quindi una norma utile ad evitare il contenzioso, ed in particolare a scongiurare l'azione di regresso da parte dell'Inail, quella del lavoratore per il danno differenziale, né l'avvio di un procedimento penale.

E, va ricordato, le disposizioni sulla sicurezza anti Covid da rispettare sono molteplici e non sempre univoche e agevoli da controllare da parte del datore di lavoro. E' infatti sufficiente che un solo lavoratore non abbia indossato la mascherina protettiva ove previsto, per integrare una violazione dei Protocolli che inevitabilmente coinvolgerebbe anche la responsabilità del datore di

lavoro. In caso di contagio di un lavoratore, è estremamente complesso per il datore di lavoro dimostrare di avere applicato al 100% il Protocollo. Per questo motivo occorre una disposizione che escluda espressamente sia l'azione di regresso Inail che quella del lavoratore per danno differenziale e che limiti la possibilità di esperire l'azione penale alla sola ipotesi di violazioni gravissime del Protocollo.

Misure di settore

Gli articoli 176 e seguenti del provvedimento in esame intervengono in materia di **Turismo**. In tale contesto Confartigianato condivide la strategia governativa di non disperdere gli interventi di carattere generale destinati al sostegno immediato di tutte le imprese e, quindi, anche delle imprese turistiche, riservando al comparto un approccio di dimensione strategica orientato al sostegno della domanda interna, da un lato, dall'altro alla riqualificazione ed alla promozione del nostro sistema di accoglienza e del Paese. A nostro avviso, tuttavia, risultano assolutamente inadeguate le risorse stanziare, con il rischio di non cogliere, per intensità, gli obiettivi ambiziosi dell'intervento.

Appalti e forniture pubbliche

Confartigianato ritiene di fondamentale importanza la misura più volte invocata che destina risorse per anticipare, a Regioni e Enti locali, la liquidità necessaria ad accelerare il pagamento di debiti commerciali. In tale direzione si colloca l'art. 115 istituendo uno specifico Fondo a tal fine. Si tratta di una misura fondamentale per ricostituire la liquidità delle imprese nei segmenti di mercato di forniture ed opere strutturalmente caratterizzato da ritardi nei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Appaiono positive le misure indirizzate a dare un impulso alla liquidità del settore delle costruzioni nella realizzazione delle Opere pubbliche, prevedendo l'incremento – all'art. 207 - degli importi di anticipazione a vario titolo erogati alle imprese, oltre alla semplificazione delle relative procedure.

Trasporti

È sicuramente positivo l'incremento di ulteriori 20 milioni di euro delle risorse assegnate al Comitato centrale dell'Albo Autotrasporto per la riduzione dei pedaggi autostradali previsto dall'art. 210 recante disposizioni in materia di autotrasporto. Ciononostante questa misura, da sola, non può bastare a sostenere un comparto fondamentale per l'economia italiana.

Invero le imprese di autotrasporto che per la loro specifica attività hanno continuato durante l'emergenza a garantire la mobilità delle merci nel Paese, hanno bisogno di una serie articolata di misure per affrontare il drammatico momento. Chi ha potuto continuare ad operare, pur tra le molteplici le difficoltà operative e di prevenzione sanitaria, ha dovuto fare i conti con il **differimento dei pagamenti per i servizi resi da parte dei committenti, l'aumento dei costi di gestione e la contestuale riduzione degli incassi** a causa del mancato bilanciamento dei viaggi determinato dalla diminuzione dei viaggi di ritorno. Tutte circostanze per cui nel DI Rilancio era necessario intervenire con misure ad hoc, favorendo l'adozione di soluzioni per evitare di compromettere l'esistenza stessa di migliaia di micro, piccoli e medi operatori dell'autotrasporto che il sistema Confartigianato associa e rappresenta.

Oltre alle misure di carattere normativo, su cui è in atto un'interlocuzione serrata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, servono provvedimenti urgenti in tema economico e di semplificazione che permettano la sopravvivenza di artigiani e pmi del settore consentendo loro di disporre della liquidità necessaria a far fronte alle spese correnti, come di seguito specificato:

a) posticipo del pagamento pedaggi

opportuno sospendere il pagamento dei pedaggi autostradali sino al termine dell'emergenza e possibilità di accesso prioritario al Fondo di Garanzia per le imprese di autotrasporto che nella quasi totalità dei casi fanno difficoltà a superare i paletti imposti dalle normative vigenti. A tal proposito è necessario consentire l'accesso a tale Fondo anche ai consorzi e cooperative che anticipano il pagamento dei pedaggi per conto delle imprese di autotrasporto.

b) proroga beneficio rimborso accise e rinnovo parco veicolare

necessario prorogare per i veicoli euro 3 e 4 la possibilità di fruire ancora il rimborso delle accise sul gasolio fino ad ottobre 2021, vista l'impossibilità dovuta all'emergenza ed alla mancata attuazione degli incentivi per l'anno 2020 della sostituzione dei mezzi più vetusti.

c) aumento dotazione deduzioni forfettarie delle spese non documentate

necessario prevedere un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro a valere sulle deduzioni forfettarie delle spese non documentate per le imprese in contabilità semplificata fino a 400 mila euro di fatturato, mantenendo così la misura ad euro 51,00 per giornata lavorativa al fine di sostenere il reddito delle microimprese.

d) affidamento revisioni mezzi pesanti alle officine private

necessario emanare il decreto ministeriale attuativo della norma contenuta nella legge di bilancio 2019, che doveva essere emanato entro il 31 gennaio 2020, contenente le procedure per l'affidamento delle operazioni di revisione dei mezzi pesanti alle officine private autorizzate.

Mobilità sostenibile

In un contesto come quello attuale, ridisegnare le strategie di mobilità urbana, ma non solo, è una priorità importante.

Per questo giudichiamo positivamente l'inserimento, all'interno del provvedimento, di una misura volta ad incentivare l'acquisto di biciclette classiche e a propulsione elettrica e altri veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (art. 229).

Si tratta di una misura che giudichiamo opportuna anche al fine di sostenere la produzione nazionale che, soprattutto negli ultimi anni, ha recuperato importanti posizioni nel mercato e addirittura un ruolo di leadership internazionale, con molti piccoli produttori che hanno saputo incorporare nel veicolo soluzioni e stili che rappresentano un interessante modo di declinare il Made in Italy.

Le modeste risorse stanziare, tuttavia, rischiano di non raccogliere le potenzialità di una domanda in forte crescita e i 120 milioni saranno certamente insufficienti.

Ambiente

Il rinvio dell'entrata in vigore della Plastic Tax dal 2 luglio 2020 al 1° gennaio 2021 (art. 133) non può che essere visto con favore dalle imprese. Confartigianato ha da subito manifestato la sua contrarietà ad una misura ritenuta non sostenibile nel breve periodo dal sistema economico e che non individua correttamente le azioni che avrebbero dovuto essere messe in campo per raggiungere efficacemente lo scopo di disincentivare l'uso della plastica. Pertanto riteniamo che la Plastic Tax, per come è formulata oggi, possa essere un ulteriore ostacolo al rilancio.

Si valuta positivamente la proroga di 30 giorni – al 31 luglio 2020 (art. 138) - del termine di approvazione delle delibere comunali per la definizione della Tassa/tariffa Rifiuti (TARI). La proroga sarà accompagnata anche da una riduzione degli importi per le imprese di fatto accogliendo la richiesta di Confartigianato di invitare i Comuni ad applicare uno sconto sulla quota variabile dalla TARI, quella più consistente, non solo per le tutte attività sospese per legge, ma anche per le attività chiuse spontaneamente. Tale richiesta è stata oggetto anche di una delibera (158/2020) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

In tema di adempimenti ambientali sui rifiuti risulta fondamentale prevedere la possibilità di posticipare l'invio della dichiarazione MUD 2020 di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza del 30 giugno 2020, fissata nel testo di conversione in legge del DL "Cura Italia".

E' inoltre necessario che vengano sospese tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste (art. 258 comma 1 D.Lgs. 152/06) per la trasmissione delle Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine ma entro 60 giorni dalla scadenza.

Mezzogiorno

Assolutamente positiva la maggiorazione del credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno – prevista dagli artt. 244 e 245 - per investimenti finalizzati a ricerca e sviluppo, soprattutto nella modulazione del diverso grado di intensità in favore di una maggiore percentuale per le imprese con meno di 50 addetti.

Parimenti positiva la misura rivolta a garantire adeguate prospettive di continuità alle iniziative già finanziate nell'ambito del programma Resto al Sud che abbiano subito danni a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso, mediante un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante nella misura massima di 40.000 euro, da erogarsi a seguito del completamento dei programmi di spesa già oggetto dell'agevolazione.

Semplificazione

Positive, infine, le misure previste dall'art. 264 in materia di semplificazione per il periodo di emergenza. Alcune di queste disposizioni - tese a rafforzare l'autocertificazione e a ridurre i poteri della PA nei confronti del cittadino che presenta un'istanza - sono di carattere temporaneo avendo validità fino al 31 dicembre del 2020 ed, una volta verificata l'efficacia, potrebbero essere rese strutturali. Altre, di carattere permanente, recepiscono alcune delle proposte di Confartigianato in materia di semplificazione ad esempio introducendo la **proporzionalità dei controlli** a campione sulle autocertificazioni **"al rischio ed all'entità del beneficio"** ovvero rafforzando l'applicazione del principio **"once only"** rendendo nulla ogni sanzione per omessa esibizione di documenti già in possesso di una P.A.